

MESAROLI LOGISTICA S.P.A.

**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
*ex D. Lgs. 231/2001***

**Versione approvata dal Consiglio di Amministrazione
in data 18 dicembre 2018**

Prima Versione: 18 dicembre 2018

MESAROLI LOGISTICA S.P.A.

**Introduzione al Modello di
organizzazione, gestione e controllo**

1. La storia e la *mission* di Mesaroli Logistica S.p.A.

Mesaroli Logistica S.p.A. risale al 1948 ed ha assunto l'attuale configurazione di Società per Azioni il 24 aprile 2013. Svolge attività di trasporto per conto terzi, sia in Italia che all'estero e fornisce servizi specializzati di logistica. E' attrezzata per lo stoccaggio e il trasporto in regime di temperatura controllata di prodotti alimentari e farmaceutici. Esegue anche il trasporto di animali vivi. Dispone di un ufficio tecnico e di un'officina interna che esegue le manutenzioni di tutti i mezzi dell'azienda. L'officina è attrezzata anche con un reparto di verniciatura. La Società ha fatto della qualità e dell'efficienza del servizio il proprio obiettivo principale.

Dispone di certificazioni BS OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2015, IFS Logistic Version 2.1 e di Certificato di conformità per il prodotto biologico.

E' gestita da un Consiglio di Amministrazione secondo il modello tradizionale di *governance* con controllo affidato al Collegio sindacale. A quest'organo è affidato anche il controllo contabile.

L'attività è svolta principalmente presso lo stabilimento di Trevenzuolo, Via Tione 14. Ha una unità locale in Bellizzi (SA), adibita ad ufficio commerciale e piazzale di sosta degli automezzi ed in San Bonifacio (VR), adibita ad ufficio commerciale.

2. Le componenti del Modello di Mesaroli Logistica S.p.A.

In ossequio alle indicazioni del suddetto Decreto, la Società si è dotata, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2018 un **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** ("Modello").

Il Modello di Mesaroli Logistica si compone dei seguenti documenti:

- il **Documento di Sintesi** (a sua volta suddiviso in una Parte Generale ed una Parte Speciale);
- lo **Statuto dell'Organismo di Vigilanza**;
- il **Codice Etico**;
- il **Sistema Sanzionatorio**;
- il documento inerente la **formazione e diffusione del Modello**.

La **Parte Speciale** del **Documento di Sintesi** è, a sua volta, suddivisa in sette parti con rispettive Procedure:

- Parte Speciale “A”, relativa ai cd. Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Parte Speciale “B”, relativa ai cd. Reati societari e corruzione tra privati;
- Parte Speciale “C”, relativa ai cd. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;
- Parte Speciale “D”, relativa al reato di autoriciclaggio;
- Parte Speciale “E”, relativa al reato di induzione a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria o a non rendere dichiarazioni all’autorità giudiziaria;
- Parte Speciale “F”, relativa ai cd. Reati in materia di smaltimento di rifiuti;
- Parte Speciale “G”, relativa ai reati di impiego di lavoratori irregolari e contro l’immigrazione clandestina.

Di seguito, una breve descrizione del Modello di Mesaroli Logistica S.p.A..

Nel **sistema organizzativo** della società, rappresentato dalla struttura della Mesaroli Logistica S.p.A. e dal sistema di *corporate governance* (insieme di regole e strutture che governano l’azienda) è presente un **sistema di procedure e deleghe** atte a garantire la corrispondenza tra l’incarico attribuito al soggetto interessato e il potere di spesa allo stesso attribuito.

Le procure e deleghe sono rese conoscibili all’interno ed all’esterno della società, in particolare le procure con rilevanza esterna sono registrate presso l’Ufficio del Registro delle Imprese.

La Mesaroli Logistica S.p.A. provvederà progressivamente ad implementare un sistema di **procedure**, sia **manuali** sia **informatiche**, che costituiscono la guida da seguire nei processi aziendali interessati e che prevedono specifici punti di controllo, al fine di garantire la correttezza, l’efficacia e l’efficienza delle attività aziendali anche ai fini di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001.

La Società dispone già delle procedure funzionali ai sistemi di certificazione, in particolare, BS OHSAS 18001:2007 (trasporto), ISO 9001:2015 (trasporto) e IFS Logistic Version 2.1 (logistica).

Il **Codice Etico** della società (come indicato, oggetto di un apposito documento di dettaglio) si conforma, tra l'altro, ai principi indicati dalle Linee Guida di Confindustria.

Il Codice Etico individua tutti i soggetti destinatari (organi societari, dirigenti apicali, dipendenti, nonché i c.d. "Terzi Destinatari") e rappresenta sia i principi etici di riferimento, sia le norme di comportamento cui tutti i destinatari devono conformarsi. Le violazioni del Codice Etico sono sanzionate ai sensi del sistema sanzionatorio. Come il Codice Etico, anche il **sistema sanzionatorio** è oggetto di uno specifico documento di dettaglio.

Il sistema sanzionatorio della Mesaroli Logistica S.p.A. si articola in tre sezioni.

Nella prima, sono indicate le condotte potenzialmente rilevanti, le quali tengono conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata;

Nella seconda, sono indicati i soggetti passibili delle sanzioni previste, suddivisi in cinque differenti categorie:

1. Amministratori e Sindaci;
2. Dirigenti;
3. Dipendenti;
4. Agenti;
5. Collaboratori Esterni e Fornitori.

Nella terza, è disciplinato il procedimento di irrogazione ed applicazione della sanzione con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari del Sistema Sanzionatorio.

Per ciò che concerne la **comunicazione**, il Modello è formalmente comunicato a tutti gli organi sociali, nonché ai dirigenti apicali e ai dipendenti, mediante consegna di copia integrale dello stesso.

Per i Terzi Destinatari il Modello è inoltre disponibile sul sito internet aziendale nella versione composta dalla Parte Generale e dal Codice Etico.

Quanto alla **formazione**, il Modello assegna all'Organismo di Vigilanza ("OdV") il compito di promuovere e vigilare l'implementazione delle iniziative volte a favorire una conoscenza e una consapevolezza adeguate del Modello e dei Protocolli. All'uopo sono previste apposite attività formative (corsi, seminari, questionari, ecc.), differenziati in base al ruolo e alla responsabilità dei soggetti interessati. Per ciò che concerne l'**Organismo di Vigilanza**, il Consiglio di Amministrazione ha approvato un documento di dettaglio che disciplina puntualmente il funzionamento dello stesso e ne prevede una composizione collegiale con le funzioni di presidenza affidate, in ogni caso, ad un soggetto esterno. L'OdV si riunisce quindi su iniziativa del suo Presidente mediante convocazione anche a mezzo email e con almeno 2 giorni di preavviso recante l'ordine del giorno dei temi da discutere.

Particolare attenzione è stata dedicata ai flussi di informazione da e verso l'OdV, in modo tale che lo stesso, da un lato, sia in grado di portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale i risultati della propria attività e delle eventuali criticità, dall'altro, sia posto nelle migliori condizioni per svolgere il proprio compito.

Per ciò che concerne i flussi informativi verso l'OdV è stata creata un'apposita casella di posta elettronica – odv231@mesaroli.com - nonché è stata collocata presso la sede aziendale una cassetta di tipo postale intestata "Comunicazioni Organismo di Vigilanza" per le comunicazioni cartacee.

La Parte Speciale del Documento di Sintesi costituisce la sintesi dell'attività di *risk mapping* svolta recentemente dalla Società e, in particolare, ha la finalità:

- di favorire la conoscenza dei reati rilevanti ai sensi del Decreto nell'ambito di attività della Società;
- di rappresentare l'universo delle aree e attività a rischio e dei soggetti aziendali in esse coinvolte;

-
- di individuare i reati astrattamente ipotizzabili in ordine a ciascuna area ed attività a rischio;
 - di individuare i principi generali di controllo in essere presso la Società;
 - di ribadire i principi di comportamento da tenere nello svolgimento delle attività a rischio di reato.

4. Il sistema di deleghe e procure in Mesaroli Logistica S.p.A.

Così come richiesto dalla buona pratica aziendale e specificato anche nelle Linee Guida di Confindustria, nell'ultima versione del marzo 2014, il Consiglio di Amministrazione della Mesaroli Logistica S.p.A. è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe ed i poteri di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, con una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano sempre individuati e fissati in modo coerente con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura nei limiti di quanto strettamente necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni oggetto di delega.

I poteri così conferiti vengono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi che intervengono nella struttura della Società. Le procure sono sempre formalizzate attraverso atti notarili e comunicate mediante lettere di incarico redatte su carta intestata della Società, puntualmente protocollate, oltre che firmate "per accettazione" dal destinatario. Le procure con rilevanza esterna vengono poi registrate presso il competente Ufficio Registro Imprese.

Ciascuno di questi atti di delega o conferimento di poteri di firma fornisce, quindi, le seguenti indicazioni:

- soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;

-
- soggetto delegato, con esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita ed il legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal soggetto delegato;
 - oggetto, costituito dall'elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega/procura viene conferita. Tali attività ed atti sono sempre funzionali e/o strettamente correlati alle competenze e funzioni del soggetto delegato;
 - limite di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferitogli. Tale limite di valore è determinato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma, come sopra delineato, è costantemente applicato nonché regolarmente monitorato nel suo complesso e, ove necessario, aggiornato in ragione delle modifiche intervenute nella struttura aziendale.

Sono inoltre attuati singoli aggiornamenti, immediatamente conseguenti alla variazione di funzione/ruolo/mansione del singolo soggetto, ovvero periodici aggiornamenti che coinvolgono l'intero sistema.

5. Procedure manuali ed informatiche

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, la Mesaroli Logistica S.p.A. ha messo a punto un complesso di procedure, sia manuali sia informatiche, volto a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei principi indicati dalle Linee Guida di Confindustria.

In particolare, le procedure approntate dalla Società costituiscono le regole da seguire in seno ai processi aziendali interessati, prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali.

Quanto, specificamente, alle procedure informatiche, può indicarsi in estrema sintesi che i principali sistemi di gestione dell'area amministrativa sono supportati da applicativi informatici di alto livello qualitativo, affermati in sede nazionale.

Essi costituiscono di per sé la guida alle modalità di effettuazione di determinate transazioni e assicurano un elevato livello di standardizzazione e di *compliance*, essendo i processi gestiti da tali applicativi validati a monte del rilascio del software.

In questo contesto la Società assicura il rispetto dei seguenti principi:

- favorire il coinvolgimento di più soggetti, onde avvenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione di funzioni;
- adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente, congrua;
- prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o alle azioni effettuate.

Le procedure, oltre ad essere diffuse agli interessati attraverso specifica comunicazione e formazione, vengono raccolte e poste a disposizione dei soggetti aziendali presso gli Uffici dell'OdV e della Direzione Amministrativa o della Presidenza.

MESAROLI LOGISTICA S.P.A

Parte Generale

Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il D.Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia ha già da tempo aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles* del 26 luglio 1995, *Convenzione Bruxelles* 26 maggio 1997 e la *Convenzione OCSE* del 17 dicembre 1997.

Con tale Decreto, dal titolo “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (definiti dalla legge come “Enti” o “Ente”), è stato introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell’interesse o vantaggio degli stessi, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere gli Enti nella punizione di taluni reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001 a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sono:

- sanzione pecuniaria fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);

- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che, a loro volta, possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (i reati contro la pubblica amministrazione, taluni reati contro la fede pubblica quali la falsità in monete, i delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, nonché i delitti contro la personalità individuale) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1. l'ente abbia tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
2. reiterazione degli illeciti.

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D. Lgs. 231/2001 (artt. da 24 a 25-*quinquies*), le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26).

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero nelle seguenti ipotesi:

- se l'ente ha la propria sede principale nel territorio dello stato italiano;
- se sussiste la procedibilità in Italia nei confronti della persona fisica autore del reato;
- se nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto¹.

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto – nel suo testo originario – si riferisce ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* cod. pen.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*ter* cod. pen.);
- concussione (art. 317 cod. pen.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 cod. pen.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* cod. pen.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma primo, n. 1 cod. pen.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* cod. pen.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* cod. pen.).

¹ Art. 4 del D.Lgs. 231/2001: "1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo."

Successivamente, l'art. 6 della legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*", ha inserito nell'ambito del Decreto l'art. **25-bis**, che mira a punire il reato di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo".

Più di recente, l'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha introdotto il nuovo art. **25-ter** del D.Lgs. 231/2001, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche ai c.d. reati societari, così come configurati dallo stesso Decreto n. 61/2002 (false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, falso in prospetto, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, impedito controllo, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, formazione fittizia del capitale, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, illecita influenza sull'assemblea, aggio, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza).

In seguito, l'art. 3 della L. 14 gennaio 2003, n. 7 ha introdotto l'**art. 25-quater**, il quale dispone la punibilità dell'Ente per i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Mentre l'**art. 25-quinquies**, introdotto dall'art. 5 della L. 11 agosto 2003, n. 228 ha esteso la responsabilità amministrativa dell'Ente ai reati contro la personalità individuale.

L'art. 9 della L. 18 aprile 2005, n. 62 (di seguito la "Legge Comunitaria 2004") ha, inoltre, inserito l'**art. 25-sexies** volto ad estendere la responsabilità amministrativa degli Enti ai nuovi reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

Il 25 agosto 2007 è entrato in vigore l'**art. 25-septies** del D. Lgs. 231/2001 introdotto dalla legge 123 del 3 agosto 2007, con tale intervento sono stati previsti tra i reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs. 231/01 anche l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Così per la prima volta è prevista la punibilità degli enti (tra l'altro anche con sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, D. Lgs. 231/2001) per delitti perseguibili a titolo colposo – sino ad oggi tutti i reati prevedevano la sussistenza del dolo (coscienza e volontarietà dell'azione criminosa).

La Legge Comunitaria 2004 ha, inoltre, modificato il TUF introducendo una specifica disposizione, l'**art. 187-quinquies**, ai sensi della quale l'Ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (**art. 187-bis TUF**) e di manipolazione del mercato (**art. 187-ter TUF**) commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Inoltre, la L. 28 dicembre 2005, n. 262 (*“Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”*) ha integrato e modificato sia il TUF sia il Codice Civile, introducendo, tra l'altro, il nuovo art. 2629-*bis* cod. civ. relativo al reato di *“Omessa comunicazione del conflitto di interessi”*. Tale reato è stato introdotto, ad opera della medesima legge n. 262/2005, nell'**art. 25-ter** del D. Lgs. 231/2001.

Ancora, il D. Lgs. 231/2007 di recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente “*la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo*” e la direttiva 2006/70/CE che ne reca le “*misure di esecuzione*” hanno introdotto con l’art. 63, co. 3, per qualsiasi tipologia di società, i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita tra quelli che importano la responsabilità dell’ente di cui agli art. 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p. (D.Lgs. 231/01, **art. 25-*octies***). Precedentemente tale normativa, i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano già rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001, ma esclusivamente se realizzati transnazionalmente (*ex art. 10 L. 146/06*). A seguito dell’introduzione dell’art. 25-*octies*, i predetti reati – unitamente alla ricettazione – divengono rilevanti anche su base nazionale.

Tali delitti potranno comportare la responsabilità amministrativa dell’ente con sanzioni di natura sia pecuniaria (da 200 a 1000 quote) sia interdittiva.

Inoltre tale Decreto 231/2007 prevede una modifica del ruolo dell’Organismo di Vigilanza, cui competono specifici obblighi di comunicazione, *ex art. 52, D. Lgs. 231/2007*:

1. alle Autorità di Vigilanza (Consob, Banca d’Italia) tutte le violazioni delle disposizioni da queste emanate, relative agli obblighi di adeguata verifica del cliente, all’organizzazione, registrazione, alle procedure e controlli interni istituiti per prevenire il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo;
2. al titolare dell’attività o al legale rappresentante le violazioni delle prescrizioni in tema di “Segnalazione di operazioni sospette” (art. 41 del Decreto);
3. al Ministero dell’Economia e delle Finanze le infrazioni alle disposizioni concernenti le “Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore” (art. 49 del Decreto) ed il “Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia” (art. 50 del Decreto) di cui abbiano notizia;

-
4. all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, il quale sostituisce l'Ufficio Italiano Cambi, con compiti di controllo e di segnalazione alle autorità competenti di informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo) le violazioni degli "Obblighi di registrazione" (art. 36 del Decreto) e conservazione dei documenti e delle informazioni precedentemente acquisite dall'ente per assolvere agli "obblighi di adeguata verifica della clientela".

Altresì, la Legge n. 48, art. 7, del 18 marzo 2008 ha recepito la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, redatta a Budapest il 23 novembre 2001, prevedendo l'inserimento quale **art. 24-bis** del D. Lgs. 231/2001 dei "*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*" con applicazione all'ente di sanzione pecuniaria che varia da 100 a 500 quote.

La responsabilità amministrativa degli enti è quindi stata estesa ai seguenti reati informatici:

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- diffusione ed installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinqües* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinqües* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);

-
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-quater c.p.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
 - frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Il **D.Lgs. 152/2006, all'art. 192 comma 4**, ha stabilito la responsabilità dell'ente in caso di commissione del reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo.

Con riferimento a tale reato, la norma dispone che chiunque violi il relativo divieto è tenuto a procedere alla rimozione o smaltimento dei rifiuti e, nel caso in cui la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 231/2001.

Ulteriori interventi legislativi hanno esteso la responsabilità delle società e degli enti anche ai delitti di criminalità organizzata di cui all'art. 2, comma 29, della L. 15 luglio 2009, n. 94, ai reati contro la fede pubblica di cui all'art. 15 comma VII, lettera a) n. 2 della L. 23 luglio 2009 n. 99, ai delitti contro l'industria e il commercio di cui all'art. 15, comma VII, lettera b) della L. 23 luglio 2009 n. 99, ai delitti in materia di violazione dei diritti d'autore di cui all'art. 15 comma VII lettera c) della L. 23 luglio 2009 n. 99 e, infine, ai delitti di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria di cui all'art. 4 della L. 116 del 3 agosto 2009.

Il **D. Lgs. n. 109/2012**, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 ha introdotto l'art. 25-duodecies contenente disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis e 5 del d. lgs. 286/1998) e l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, d. lgs. N. 286/1998).

La **Legge 20 novembre 2017 n. 167** ha aggiunto al d. lgs. 231/2001 l'art. 25-terdecies, in seguito modificato dal d. lgs. n. 21/2018, concernente i reati di razzismo e xenofobia.

La Legge n. 179 del 30 novembre 2017 ha introdotto una disciplina che rafforza la tutela di coloro che segnalano “la commissione di illeciti” all'interno di enti pubblici o privati e delle società. La novellata normativa prevede rilevanti modifiche al D.lgs 231/01 estendendo di fatto l'ambito di applicazione soggettiva dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni. La nuova legge ha integrato l'art. 6 del D.lgs 231/01 con il comma 2-bis ai sensi del quale i MOG previsti nell'ambito della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, dovranno ora prevedere:

art 2, comma 2-bis : *“I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:*

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.”

Nell'ambito del modello adottato da Mesaroli Logistica S.p.A. sono previste sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante o di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. Avverso l'adozione di eventuali misure ritorsive o discriminatorie, si prevede la possibilità di sporgere denuncia all'Ispettorato nazionale del lavoro o ad una organizzazione sindacale e, in ogni caso, si stabilisce la nullità del licenziamento, del mutamento delle mansioni, nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

1.2 L'adozione del “Modello di organizzazione e di gestione” quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i Reati e gli Illeciti della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli nonché di curare il loro aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso i Reati e gli illeciti abbiano agito eludendo fraudolentemente i suddetti Modelli;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione degli illeciti – i modelli di cui alla lettera a) debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati e gli illeciti;

-
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati e agli illeciti;
 3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati ed illeciti;
 4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
 5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di Codici di Comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, di concerto con i Ministeri competenti.

La prima associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo 2002, ha emanato le Linee Guida, poi parzialmente modificate ed aggiornate prima del maggio 2004 e, da ultimo, nel marzo 2008.

Tutte le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia (con riferimento alle Linee Guida del 2002, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 4 dicembre 2003 e, con riferimento agli aggiornamenti del 2004 e del 2008, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 28 giugno 2004 e la "Nota del Ministero della Giustizia del 2 aprile 2008). Nella presente versione del Modello sono state altresì oggetto di considerazione e recepimento le indicazioni formulate da Confindustria nella versione delle Linee Guida aggiornate al marzo 2014.